

APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SUI FOGLI DI ALLUMINIO

In base ai riferimenti normativi e soprattutto al II criterio supplementare della direttiva 2004/12/CE (che sostituisce la direttiva 94/62/CE), *"sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio"*.

CONAI, in linea con il disposto normativo, ritiene che la diversa assoggettabilità al Contributo Ambientale per i fogli di alluminio dipenda dalla loro destinazione d'uso, distinguendo tra uso commerciale e uso domestico.

A tale scopo è stata predisposta una procedura di forfetizzazione/semplificazione per l'applicazione del Contributo Ambientale sui **fogli di alluminio**.

Procedura di forfetizzazione/semplificazione: modalità applicative

1. **Rotoli non astucciati:** applicazione del Contributo Ambientale Conai sulla base del formato, e precisamente applicazione su tutti i rotoli di alluminio non astucciati.
2. **Rotoli astucciati:** per la clientela che acquistasse rotoli astucciati chiaramente destinati ad uso professionale, si provvederà all'assoggettamento a C.A.C., salvo diversa dichiarazione d'uso da parte del cliente.
3. **Validità:** tale procedura sarà valida dal 1° aprile 2004.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.